

Messaggio

numero

6747

data

6 febbraio 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 Modifica dell'art. 34 cpv. 1 lett. a) LT

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una modifica dell'art. 34 cpv. 1 lett. a) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) relativa alla deduzione sociale per figli a carico.

L'emendamento si rende necessario per ovviare ad un'incongruenza venutasi erroneamente a creare a seguito dell'entrata in vigore, in simultanea al 1° gennaio 2012, di due atti legislativi a modifica di questo articolo, segnatamente, il messaggio governativo no. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali delle famiglie con figli ed il Decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2012.

La disposizione prevista nel messaggio governativo del 23 marzo 2011 ("sgravi fiscali delle famiglie con figli", imposta dall'armonizzazione e volta ad accordare la metà della deduzione per figli a carico a ciascuno dei genitori, separati o divorziati, che esercitano in comune l'autorità parentale sui figli e li custodiscono alternativamente) prevedeva che:

Art. 34 cpv. 1 lett. a)

Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, **10'900.--** franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita a metà;

Il Decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 indicizzava, come previsto all'art. 39 LT, tutte le deduzioni sociali di cui all'art. 34 cpv. 1 LT e con esse, anche la deduzione sociale per figlio minorenni o agli studi. Esso prevedeva dunque che:

Art. 34 cpv. 1 lett. a)

Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, **11'100.--** franchi;

La disposizione contenuta nel messaggio governativo del 23 marzo 2011 ha tuttavia preso il sopravvento sulla disposizione prevista dal Decreto esecutivo del 20 dicembre 2011, in virtù della forza derogatoria di una legge in senso formale votata dal Gran Consiglio su di

un decreto esecutivo del Consiglio di Stato. La versione dunque attualmente in vigore dell'art. 34 cpv. 1 lett. a) LT è quella che prevede una deduzione di **10'900.-** franchi.

La volontà del legislatore era tuttavia un'altra. L'importo della deduzione per figli minorenni o agli studi a carico è sempre stata da anni del medesimo importo di quella massima per persone bisognose a carico. Non era infatti volere né del Governo né del Parlamento cantonale modificare questa concordanza dei due importi nelle due rispettive deduzioni.

Si rende pertanto necessaria la presente modifica, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012, al fine di ripristinare il volere del legislatore cantonale.

Con queste considerazioni chiediamo dunque al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica LT.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 febbraio 2013 n. 6747 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 34 cpv. 1 lett. a)

¹Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.-- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2012.